

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Testo previgente (l. 27 gennaio 2012, n. 3)	Testo vigente (l. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137)	D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
CAPO II	CAPO II		
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO		
SEZIONE I	SEZIONE I		
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO		
§ 1	§ 1		
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 6	Art. 6		
Finalità e definizioni	Finalità e definizioni		
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né	1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



<p>assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.</p>	<p>assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.</p>		
<p>2. Ai fini del presente capo, si intende:</p>	<p>2. Ai fini del presente capo, si intende:</p>	<p>(art. 2, comma 1, d.lgs. 14/2019) Ai fini del presente codice si intende per:</p>	<p>(art. 2, comma 1, d.lgs. 14/2019) Ai fini del presente codice si intende per:</p>
<p>a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p>	<p>a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;</p>	<p>(art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>	<p>(art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;</p>
<p>b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei</p>	<p>b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana</p>	<p>(art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. 14/2019) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o</p>	<p>(art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. 14/2019) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.	o professionale eventualmente svolta, <u>anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.</u>	professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;	professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
Art. 7	Art. 7		
Presupposti di ammissibilità	Presupposti di ammissibilità		
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.	1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.	(art. 65, comma 1, d.lgs. 14/2019) I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. (art. 74, comma 1, d.lgs. 14/2019) I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. (art. 74, comma 2, d.lgs. 14/2019) Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che	(art. 65, comma 1, d.lgs. 14/2019) I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. (art. 74, comma 1, d.lgs. 14/2019) I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. (art. 74, comma 2, d.lgs. 14/2019) Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		<p>auumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. (art. 74, comma 3, d.lgs. 14/2019) La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. (art. 76, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.</p>	<p>in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. (art. 74, comma 3, d.lgs. 14/2019) La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. <u>La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.</u> (art. 76, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. <u>Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.</u></p>
--	--	---	---

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi e costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da</p>	<p>È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da</p>	<p>(art. 67, comma 4, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p> <p>(art. 75, comma 2, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 67, comma 4, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.</p> <p>(art. 75, comma 2, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p> <p>Disciplina assente</p>
---	---	---	---

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 65, comma 2, d.lgs. 14/2019) Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. (art. 65, comma 3, d.lgs. 14/2019) I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.	(art. 65, comma 2, d.lgs. 14/2019) Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. (art. 65, comma 3, d.lgs. 14/2019) I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 74, comma 4, d.lgs. 14/2019) Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	(art. 74, comma 4, d.lgs. 14/2019) Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
1- <i>bis</i> . Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede	1- <i>bis</i> . Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.	nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.	contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.	contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato , dei crediti in qualsiasi forma.
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:	2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:	(art. 69, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.	(art. 69, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;	a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;	(art. 77, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	(art. 77, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;	b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;		
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;	c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;		
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.	d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;		
Disciplina assente	<u>d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;</u>	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	<u>d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;</u>		
Disciplina assente	<u>d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</u>		
		Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.	2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.		
Disciplina assente	<u>2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</u>	(art. 65, comma 4, d.lgs. 14/2019) La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (art. 79, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.	(art. 65, comma 4, d.lgs. 14/2019) La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (art. 79, comma 4, d.lgs. 14/2019) Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
Disciplina assente	<u>Art. 7-bis</u> <u>Procedure familiari</u>	Art. 66 Procedure familiari	Art. 66 Procedure familiari
Disciplina assente	<u>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.</u>	(art. 66, comma 1, d.lgs. 14/2019) I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione	(art. 66, comma 1, d.lgs. 14/2019) I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		III del presente capo.	del presente capo.
Disciplina assente	<u>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</u>	(art. 66, comma 2, d.lgs. 14/2019) Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.	(art. 66, comma 2, d.lgs. 14/2019) Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Disciplina assente	<u>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</u>	(art. 66, comma 3, d.lgs. 14/2019) Le masse attive e passive rimangono distinte.	(art. 66, comma 3, d.lgs. 14/2019) Le masse attive e passive rimangono distinte.
Disciplina assente	<u>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</u>	(art. 66, comma 4, d.lgs. 14/2019) Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.	(art. 66, comma 4, d.lgs. 14/2019) Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
Disciplina assente	<u>5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.</u>	(art. 66, comma 5, d.lgs. 14/2019) La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Disciplina assente	(art. 66, comma 5, d.lgs. 14/2019) La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Disciplina assente

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



Art. 8	Art. 8		
Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore	Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore		
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.	1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato , dei crediti in qualsiasi forma.
Disciplina assente	<u>1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.</u>	(art. 67, comma 3, d.lgs. 14/2019) La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.	(art. 67, comma 3, d.lgs. 14/2019) La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
Disciplina assente	<u>1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo</u>	(art. 67, comma 5, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a	(art. 67, comma 5, d.lgs. 14/2019) È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

	<u>formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</u>	scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda , ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.	scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
Disciplina assente	<u>1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il</u>	(art. 75, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato , ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	(art. 75, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

	<u>rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</u>		
Disciplina assente	<u>1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</u>	(art. 68, comma 4, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	(art. 68, comma 4, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.	2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.	3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.	Disciplina assente	Disciplina assente
3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore	3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.</p>	<p>presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.</p>	<p>Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p> <p>SI</p>	
<p>4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali</p>	<p>4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

sussiste la causa di prelazione. Disciplina assente	sussiste la causa di prelazione. Disciplina assente	(artt. 67, comma 6, e 76, comma 6, d.lgs. 14/2019) Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.	(artt. 67, comma 6, e 76, comma 6, d.lgs. 14/2019) Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Art. 9	Art. 9		
Deposito della proposta	Deposito della proposta		
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.	1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.	(art. 68, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.	(art. 68, comma 1, d.lgs. 14/2019) La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con	2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con	(art. 67, comma 2, d.lgs. 14/2019) La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione	(art. 67, comma 2, d.lgs. 14/2019) La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.</p>	<p>l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.</p>	<p>delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>	<p>delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.</p>
<p>3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.</p>	<p>3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.</p>	<p>(art. 75, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p>	<p>(art. 75, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, e le dichiarazioni dei redditi, <u>le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA</u> concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. <u>L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che</u></p>

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



		<p>d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>	<p>ne sono muniti;</p> <p>d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p>e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:	3-bis. Alla proposta di piano del consumatore <u>deve essere</u> allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:	(art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda , deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:	(art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata <u>dal debitore</u> nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;	c) <u>la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</u>	c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;	c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	d) l'indicazione <u>presunta dei costi della procedura;</u>	d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.	d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione	e) <u>l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il</u>	(art. 68, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto	(art. 68, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



<p>depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p><u>soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</u></p>	<p>finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>	<p>della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>3-bis.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:</u></p>	<p>(art. 76, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p>	<p>(art. 76, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</u></p>	<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>	<p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</u></p>	<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p>	<p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</u></p>	<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>	<p>c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Disciplina assente	<u>d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;</u>	d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;	d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
Disciplina assente	<u>e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;</u>	e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
Disciplina assente	<u>f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;</u>	f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;	f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
Disciplina assente	<u>g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.</u>	g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.	g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
Disciplina assente	<u>3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.</u>	(art. 76, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Disciplina assente	(art. 76, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Disciplina assente
Disciplina assente	<u>3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali</u>	(art. 76, comma 4, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e	(art. 76, comma 4, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

	<u>entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</u>	gli eventuali accertamenti pendenti.	gli eventuali accertamenti pendenti.
3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.	3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.	Disciplina assente	Disciplina assente
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 68, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura , a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 68, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
		(art. 76, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione , a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 76, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
§ 2	§ 2		
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI		

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Art. 10 Procedimento	Art. 10 Procedimento		
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.	1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.	(art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	(art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	(art. 78, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	(art. 78, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;	a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;	a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;	a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;	o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;	o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;	o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.	c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.	d) su istanza del debitore , dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Disciplina assente	d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 78, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC cura l'esecuzione del decreto.	(art. 78, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.	3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.	Disciplina assente	Disciplina assente
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione	3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione	(art. 78, comma 5, d.lgs. 14/2019) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza	(art. 78, comma 5, d.lgs. 14/2019) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	Disciplina assente	Disciplina assente
5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	Disciplina assente	Disciplina assente
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 11	Art. 11		
Raggiungimento dell'accordo	Raggiungimento dell'accordo		
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo	(art. 78, comma 2, lett. c, d.lgs. 14/2019) 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [...] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;	(art. 78, comma 2, lett. c, d.lgs. 14/2019) 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [...] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>10, comma 1.</p> <p>In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</p>	<p>10, comma 1.</p> <p>In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</p>	<p>(art. 78, comma 4, d.lgs. 14/2019) Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p> <p>(art. 79, comma 3, d.lgs. 14/2019) In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>	<p>(art. 78, comma 4, d.lgs. 14/2019) Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.</p> <p>(art. 79, comma 3, d.lgs. 14/2019) In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.</p>
<p>2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.</p>	<p>2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.</p>	<p>(art. 79, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.</p>	<p>(art. 79, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. <u>Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.</u> I creditori muniti di</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.</p> <p>Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</p>	<p>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.</p> <p>Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</p>	<p>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>(art. 79, comma 2, d.lgs. 14/2019) Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.</p>	<p>privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>(art. 79, comma 2, d.lgs. 14/2019) Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle majoranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</p>
<p>3. L'accordo non pregiudica i diritti dei</p>	<p>3. L'accordo non pregiudica i diritti dei</p>	<p>(art. 79, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il concordato minore non pregiudica i</p>	<p>(art. 79, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il concordato minore non pregiudica i</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.	diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.	4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.	Disciplina assente	Disciplina assente
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.	5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 12	Art. 12		
Omologazione dell'accordo	Omologazione dell'accordo		
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della	1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.</p>	<p>percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.</p>	<p>Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p>	
<p>2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.</p>	<p>2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.</p>	<p>(art. 80, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>(art. 80, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>	<p>(art. 80, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.</p> <p>(art. 80, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.</p>
<p>Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere</p>	<p>Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere</p>	<p>(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il</p>	<p>(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. [...]	dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. [...]
3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.	3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.	Disciplina assente	Disciplina assente
3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.	3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	<u>3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente,</u>	(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

	<u>né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</u>	(art. 80, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	(art. 80, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il creditore, <u>anche dissenziente</u> , che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione <u>e reclamo</u> in sede di omologa <u>per contestare la convenienza della proposta.</u>
Disciplina assente	<u>3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</u>	(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) [...] Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all' art. 79, comma 1, e , anche sulla base delle risultanze, sul punto , della specific a relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell' amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.	(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) [...] Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria <u>o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie</u> quando l'adesione è <u>determinante</u> ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 ₁ e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione <u>o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie</u> è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.	4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.		
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	(art. 80, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 6, d.lgs. 14/2019)

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.	In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.	(art. 80, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.
§ 3	§ 3		
PIANO DEL CONSUMATORE	PIANO DEL CONSUMATORE		
Art. 12-bis	Art. 12-bis		
Procedimento di omologazione del piano del consumatore	Procedimento di omologazione del piano del consumatore		
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.	1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.	(art. 70, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.	(art. 70, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 2, d.lgs. 14/2019) Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare	(art. 70, comma 2, d.lgs. 14/2019) Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.	all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 3, d.lgs. 14/2019) Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.	(art. 70, comma 3, d.lgs. 14/2019) Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.	2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.	(art. 70, comma 4, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.	(art. 70, comma 4, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, <u>compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 5, d.lgs. 14/2019) Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo	(art. 70, comma 5, d.lgs. 14/2019) Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.	l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 6, d.lgs. 14/2019) Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.	(art. 70, comma 6, d.lgs. 14/2019) Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risulta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili	3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risulta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.	(art. 70, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. (art. 70, comma 8, d.lgs. 14/2019) La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.	(art. 70, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. (art. 70, comma 8, d.lgs. 14/2019) La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
	Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di	(art. 70, comma 10, d.lgs. 14/2019) In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato	(art. 70, comma 10, d.lgs. 14/2019) In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</p> <p>Disciplina assente</p>	<p>e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. (art. 70, comma 11, d.lgs. 14/2019) Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. (art. 70, comma 12, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.</p>	<p>dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti. (art. 70, comma 11, d.lgs. 14/2019) Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. (art. 70, comma 12, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</u></p>	<p>(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</p>	<p>(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.</p>
<p>4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene</p>	<p>4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene</p>	<p>(art. 70, comma 9, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza</p>	<p>(art. 70, comma 9, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.	che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.	della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.	proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.	5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo, e comma 3-bis.	Disciplina assente	Disciplina assente
6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.	6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.	Disciplina assente	Disciplina assente
7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 12-ter	Art. 12-ter		
Effetti dell'omologazione del piano del consumatore	Effetti dell'omologazione del piano del consumatore		
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui	2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



all'articolo 12- <i>bis</i> , comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.	all'articolo 12- <i>bis</i> , comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.		
3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	Disciplina assente	Disciplina assente
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.	4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.	Disciplina assente	Disciplina assente
§ 4	§ 4		
ESECUZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DEL PIANO DEL CONSUMATORE	ESECUZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DEL PIANO DEL CONSUMATORE		
Art. 13	Art. 13		
Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore	Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore		
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal	1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>		
<p>2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.</p>	<p>2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.</p>	<p>(art. 71, comma 1, d.lgs. 14/2019) L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>(art. 81, comma 1, d.lgs. 14/2019) L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le</p>	<p>(art. 71, comma 1, d.lgs. 14/2019) <u>Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</u> L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. <u>Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.</u> Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>(art. 81, comma 1, d.lgs. 14/2019) <u>Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</u> L'OCC vigila</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		<p>sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.</p>	<p>sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. <u>Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</u></p>
<p>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di</p>	<p>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può,</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 71, comma 2, d.lgs. 14/2019) <u>Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.</u></p> <p>(art. 81, comma 2, d.lgs. 14/2019) <u>Il giudice, sentito l'OCC e verificata la</u></p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>	<p>con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</p>		<p><u>conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).</u></p>
<p>4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p>	<p>4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 71, comma 3, d.lgs. 14/2019) <u>I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.</u></p> <p>(art. 81, comma 3, d.lgs. 14/2019) <u>I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).</u></p>
<p>4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla</p>	<p>4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, <u>compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,</u> sono soddisfatti con preferenza rispetto</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.		
4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.	4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
		(art. 81, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 81, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 71, comma 2, d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.	(art. 71, comma 4 , d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale . Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito , procede alla liquidazione del compenso all'OCC , tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
		(art. 81, comma 2, d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il	(art. 81, comma 4 , d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.	<u>relazione finale</u> . Il giudice, se <u>il piano è stato integralmente e correttamente eseguito</u> , procede alla liquidazione del compenso <u>all'OCC</u> , tenuto conto di quanto eventualmente <u>convenuto dall'organismo</u> con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 71, comma 3, d.lgs. 14/2019) Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. (art. 81, comma 3, d.lgs. 14/2019) Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.	(art. 71, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019) <u>Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito</u> , il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. (art. 81, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019) <u>Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito</u> , il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del <u>piano</u> ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato <u>su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC</u> , il giudice <u>revoca l'omologazione</u> , osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Disciplina assente	Disciplina assente	(artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, d.lgs. 14/2019) Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	(artt. 71, comma 6 , e 81, comma 6 , d.lgs. 14/2019) Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.
Art. 14	Art. 14		
Impugnazione e risoluzione dell'accordo	Impugnazione e risoluzione dell'accordo		
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.	1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato , in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. [...]	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. [...]
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per	1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019) [...] La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019) [...] La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

l'ultimo adempimento previsto.	l'ultimo adempimento previsto.	rendiconto.	rendiconto.
2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.	2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.	Disciplina assente	(art. 82, comma 2 , d.lgs. 14/2019) <u>Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.</u>
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.	3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.	Disciplina assente	(art. 82, comma 3 , d.lgs. 14/2019) <u>La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 82, comma 2, d.lgs. 14/2019) L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.	(art. 82, comma 4 , d.lgs. 14/2019) L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 82, comma 3, d.lgs. 14/2019) Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.	(art. 82, comma 5 , d.lgs. 14/2019) <u>Sulla richiesta di</u> revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede <u>alla revoca</u> con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo <u>51, o rigetta la richiesta con decreto motivato.</u>
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	(art. 82, comma 3, d.lgs. 14/2019) La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	(art. 82, comma 6 , d.lgs. 14/2019) La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 14-bis	Art. 14-bis		
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore	Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore		
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.	1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:	2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, [...]	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, [...]
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;	a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) [...] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) [...] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		frodare le ragioni dei creditori.	frodare le ragioni dei creditori.
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.	b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.	(art. 72, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.	3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019) La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019) La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.	4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019) La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019) La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 5, d.lgs. 14/2019) Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi	(art. 72, comma 5, d.lgs. 14/2019) Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.	dell'articolo 51, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	(art. 72, comma 6, d.lgs. 14/2019) La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	(art. 72, comma 6, d.lgs. 14/2019) La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 5.	6. Si applica l'articolo 14, comma 5.	Disciplina assente	Disciplina assente
SEZIONE SECONDA	SEZIONE SECONDA		
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO		
Art. 14-ter	Art. 14-ter		
Liquidazione dei beni	Liquidazione dei beni		
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.	1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.	(art. 268, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. (art. 269, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.	(art. 268, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. (art. 269, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui	2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

all'articolo 9, commi 2 e 3. Disciplina assente	all'articolo 9, commi 2 e 3. Disciplina assente	(art. 268, comma 2, d.lgs. 14/2019) La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguarda l'imprenditore, dal pubblico ministero.	(art. 268, comma 2, d.lgs. 14/2019) <u>Quando il debitore è in stato di insolvenza,</u> la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, <u>se</u> l'insolvenza riguarda <u>un</u> imprenditore, dal pubblico ministero. <u>Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 268, comma 3, d.lgs. 14/2019) <u>Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.</u>
3. Alla domanda sono altresì allegati	3. Alla domanda sono altresì allegati	(art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019) Al ricorso deve essere allegata una	(art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019) Al ricorso deve essere allegata una

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:	l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:	relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.	relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;		
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;		
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;	c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;		
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;	d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;		
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.		
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo	4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo	(art. 269, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore , ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.	(art. 269, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



domicilio fiscale dell'istante.	domicilio fiscale dell'istante.		
5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.	5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.	Disciplina assente	Disciplina assente
6. Non sono compresi nella liquidazione:	6. Non sono compresi nella liquidazione:	(art. 268, comma 3, d.lgs. 14/2019) Non sono compresi nella liquidazione:	(art. 268, comma 4 , d.lgs. 14/2019) Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;	a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;	a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;	a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;	b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;	b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;	b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.	d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da	7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da	(art. 268, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da	(art. 268, comma 5 , d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma , del codice civile.	pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
Disciplina assente	<u>7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</u>	Disciplina assente	(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019) [...] <u>La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.</u>
Art. 14-quater	Art. 14-quater		
Conversione della procedura di composizione in liquidazione	Conversione della procedura di composizione in liquidazione		
1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14- <i>quinquies</i> , comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> , comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14- <i>bis</i> , comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano	1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14- <i>quinquies</i> , comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> , comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14- <i>bis</i> , comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano	(art. 73, comma 1, d.lgs. 14/2019) In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. (art. 83, comma 1, d.lgs. 14/2019) In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. (art. 73, comma 2, d.lgs. 14/2019) Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 73, comma 1, d.lgs. 14/2019) In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. (art. 83, comma 1, d.lgs. 14/2019) In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. (art. 73, comma 2, d.lgs. 14/2019) Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

del consumatore ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> , comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.	del consumatore ai sensi dell'articolo 14- <i>bis</i> , comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.	(art. 83, comma 2, d.lgs. 14/2019) Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 83, comma 2, d.lgs. 14/2019) Se la revoca e-la-risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
		(art. 73, comma 3, e 83, comma 3, d.lgs. 14/2019) In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	(art. 73, comma 3, e 83, comma 3, d.lgs. 14/2019) In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
Art. 14-quinquies	Art. 14-quinquies		
Decreto di apertura della liquidazione	Decreto di apertura della liquidazione		
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14- <i>ter</i> , verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.	1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14- <i>ter</i> , verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.	(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.	(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. [...]
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:	2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza il tribunale:	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza il tribunale:
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) a) nomina il giudice delegato;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) a) nomina il giudice delegato;
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	<p>a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	<p>b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; (art. 270, comma 3, d.lgs. 14/2019) Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>	<p>b) nomina il liquidatore, confermando, <u>in caso di domanda presentata dal debitore</u>, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; (art. 270, comma 3, d.lgs. 14/2019) Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>	<p>(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;</p>
<p>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi</p>	<p>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi</p>	<p>(art. 270, comma 5, d.lgs. 14/2019) Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p>	<p>(art. 270, comma 5, d.lgs. 14/2019) Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

titolo o causa anteriore;	titolo o causa anteriore;		
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;	c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;	d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;	e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).	f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 4, d.lgs. 14/2019) Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 270, comma 4, d.lgs. 14/2019) Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.	Disciplina assente	Disciplina assente
4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14- <i>undecies</i> , per i quattro anni successivi al deposito della domanda.	4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14- <i>undecies</i> , per i quattro anni successivi al deposito della domanda.	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	<p>(art. 270, comma 6, d.lgs. 14/2019)</p> <p>Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati</p>	<p>(art. 270, comma 6, d.lgs. 14/2019)</p> <p>Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.	ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 271, comma 1, d.lgs. 14/2019) Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.	(art. 271, comma 1, d.lgs. 14/2019) Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 271, comma 2, d.lgs. 14/2019) Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli	(art. 271, comma 2, d.lgs. 14/2019) Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



		articoli da 51 a 55.	
Art. 14-sexies	Art. 14-sexies		
Inventario ed elenco dei creditori	Inventario ed elenco dei creditori		
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:	1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:	(art. 272, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.	(art. 272, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;	a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;		
b) la data entro cui vanno presentate le domande;	b) la data entro cui vanno presentate le domande;		
c) la data entro cui sarà comunicata al	c) la data entro cui sarà comunicata al		

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.	debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.		
Art. 14-septies	Art. 14-septies		
Domanda di partecipazione alla liquidazione	Domanda di partecipazione alla liquidazione		
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:	1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:	(art. 270, comma 2, lett. d, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza il tribunale: [...] d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;	(art. 270, comma 2, lett. d, d.lgs. 14/2019) Con la sentenza il tribunale: [...] d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
a) l'indicazione delle generalità del creditore;	a) l'indicazione delle generalità del creditore;		
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;	b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;		
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;		
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;	d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;		
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.	e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.		
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.	2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.		

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



Art. 14-octies	Art. 14-octies		
Formazione del passivo	Formazione del passivo		
<p>1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</p>	<p>1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</p>	<p>(art. 273, comma 1, d.lgs. 14/2019) Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria. (art. 273, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).</p>	<p>(art. 273, comma 1, d.lgs. 14/2019) Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria. (art. 273, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).</p>
<p>2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</p>	<p>2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</p>	<p>(art. 273, comma 3, d.lgs. 14/2019) In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>	<p>(art. 273, comma 3, d.lgs. 14/2019) In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</p>
		<p>(art. 273, comma 4, d.lgs. 14/2019)</p>	<p>(art. 273, comma 4, d.lgs. 14/2019)</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p>	<p>Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.</p>
<p>4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.</p> <p>Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>	<p>4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.</p> <p>Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>	<p>(art. 273, comma 5, d.lgs. 14/2019) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. (art. 273, comma 6, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p>	<p>(art. 273, comma 5, d.lgs. 14/2019) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. (art. 273, comma 6, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 273, comma 7, d.lgs. 14/2019) <u>Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal</u></p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

			<u>momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.</u>
Art. 14-novies	Art. 14-novies		
Liquidazione	Liquidazione		
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.	1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.	(art. 272, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	(art. 272, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



<p>Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>	<p>Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p>	<p>(art. 272, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. (art. 275, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</p>	<p>(art. 272, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. (art. 275, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.</p>
<p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e</p>	<p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e</p>	<p>(art. 275, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p>	<p>(art. 275, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.</p>	<p>partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.</p>	<p>Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p>	
<p>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i>, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</p>	<p>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i>, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</p>	<p>(art. 276, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>	<p>(art. 276, comma 2, d.lgs. 14/2019) Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 275, comma 3, d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso</p>	<p>(art. 275, comma 3, d.lgs. 14/2019) Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		del liquidatore.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.	(art. 275, comma 4, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.	(art. 275, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 6, d.lgs. 14/2019) Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la	(art. 275, comma 6, d.lgs. 14/2019) Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.	di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	Disciplina assente	Disciplina assente
5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.	5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.	(art. 276, comma 1, d.lgs. 14/2019) La procedura si chiude con decreto.	(art. 276, comma 1, d.lgs. 14/2019) La procedura si chiude con decreto. <u>Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.</u>
Art. 14-decies	Art. 14-decies		
Azioni del liquidatore	Azioni del liquidatore		
1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni	(art. 274, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente,	(art. 274, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue,

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14 novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.	azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio <u>del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.</u>	prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.	ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
Disciplina assente	<u>2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</u>	(art. 274, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato , esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	(art. 274, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Disciplina assente	<u>3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.</u>	(art. 274, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	(art. 274, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 14-undecies	Art. 14-undecies		
Beni e crediti sopravvenuti	Beni e crediti sopravvenuti		
1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la	1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.	conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.		
Art. 14-duodecies	Art. 14-duodecies		
Creditori posteriori	Creditori posteriori		
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14- <i>quinqies</i> , comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14- <i>quinqies</i> , comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 277, comma 1, d.lgs. 14/2019) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f) , non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 277, comma 1, d.lgs. 14/2019) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 277, comma 2, d.lgs. 14/2019) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 277, comma 2, d.lgs. 14/2019) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Art. 14-terdecies	Art. 14-terdecies		
Esdebitazione	Esdebitazione		
1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti	1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:	residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:		
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;	a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;	Disciplina assente	Disciplina assente
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;	b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;	Disciplina assente	Disciplina assente
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;	c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;	Disciplina assente	Disciplina assente
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;	d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;	Disciplina assente	Disciplina assente
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;	e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;	Disciplina assente	Disciplina assente
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.	f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. L'esdebitazione è esclusa:	2. L'esdebitazione è esclusa:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) quando il sovraindebitamento del	a) quando il sovraindebitamento del	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;	debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;		
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.	b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. L'esdebitazione non opera:	3. L'esdebitazione non opera:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;	a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;	Disciplina assente	Disciplina assente
b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;	b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;	Disciplina assente	Disciplina assente
c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.	c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.	Disciplina assente	Disciplina assente
4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non	4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.	integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.		
5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:	5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);	a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);	Disciplina assente	Disciplina assente
b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.	b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.	Disciplina assente	Disciplina assente
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	Disciplina assente	Disciplina assente
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 1, d.lgs. 14/2019) Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di	(art. 282, comma 1, d.lgs. 14/2019) Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

		chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. <u>Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 2, d.lgs. 14/2019) Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.	(art. 282, comma 2, d.lgs. 14/2019) <u>L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	(art. 282, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il provvedimento di cui al comma 1 <u>o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2</u> è comunicato al pubblico ministero, ai creditori <u>e al debitore</u> , i quali possono proporre reclamo <u>ai sensi</u> dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
Disciplina assente	<u>Art. 14-quaterdecies</u>	Art. 283	Art. 283
	<u>Debitore incapiente</u>	Debitore incapiente	<u>Esdebitazione del sovraindebitato incapiente</u>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>Disciplina assente</p>	<p><u>1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</u></p>	<p>(art. 283, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>	<p>(art. 283, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p><u>2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</u></p>	<p>(art. 283, comma 2, d.lgs. 14/2019) La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>	<p>(art. 283, comma 2, d.lgs. 14/2019) La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);
 nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Disciplina assente	<u>3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</u>	(art. 283, comma 3, d.lgs. 14/2019) La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:	(art. 283, comma 3, d.lgs. 14/2019) La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
Disciplina assente	<u>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</u>	a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;	a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
Disciplina assente	<u>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</u>	b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;	b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
Disciplina assente	<u>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</u>	c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;	c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
Disciplina assente	<u>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.</u>	d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.	d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Disciplina assente	<u>4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:</u>	(art. 283, comma 4, d.lgs. 14/2019) Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:	(art. 283, comma 4, d.lgs. 14/2019) Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
Disciplina assente	<u>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</u>	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
Disciplina assente	<u>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</u>	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
Disciplina assente	<u>c) l'indicazione dell'eventuale esistenza</u>	c) l'indicazione della eventuale esistenza	c) l'indicazione della eventuale esistenza

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

	<u>di atti del debitore impugnati dai creditori;</u>	di atti del debitore impugnati dai creditori;	di atti del debitore impugnati dai creditori;
Disciplina assente	<u>d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</u>	d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.	d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Disciplina assente	<u>5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</u>	(art. 283, comma 5, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella relazione , deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.	(art. 283, comma 5, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
Disciplina assente	<u>6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.</u>	(art. 283, comma 6, d.lgs. 14/2019) I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.	(art. 283, comma 6, d.lgs. 14/2019) I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.
Disciplina assente	<u>7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del</u>	(art. 283, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio,	(art. 283, comma 7, d.lgs. 14/2019) Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio,

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



	<u>beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</u>	ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
Disciplina assente	<u>8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</u>	(art. 283, comma 8, d.lgs. 14/2019) Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. Disciplina assente	(art. 283, comma 8, d.lgs. 14/2019) Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opposenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. Disciplina assente
Disciplina assente	<u>9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</u>	(art. 283, comma 9, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	(art. 283, comma 9, d.lgs. 14/2019) L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
SEZIONE TERZA	SEZIONE TERZA		
DISPOSIZIONI COMUNI	DISPOSIZIONI COMUNI		

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Art. 15	Art. 15		
Organismi di composizione della crisi	Organismi di composizione della crisi		
1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.	1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.	(art. 2, comma 1, lett. t, d.lgs. 14/2019) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;	(art. 2, comma 1, lett. t, d.lgs. 14/2019) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.	2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,	3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,	Disciplina assente	Disciplina assente

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</p>	<p>comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</p>		
<p>4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.</p>	<p>5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.</p>	<p>6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.</p>	<p>7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-<i>quinquies</i>, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.</p>	<p>8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-<i>quinquies</i>, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in</p>	<p>9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



<p>vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.</p>	<p>vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.</p>	<p>Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p>	
<p>10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti</p>	<p>10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti</p>	<p>Disciplina assente</p> <p>SI</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.	al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.		
11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.	11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 16	Art. 16		
Sanzioni	Sanzioni		
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	(art. 344, comma 1, d.lgs. 14/2019) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	(art. 344, comma 1, d.lgs. 14/2019) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero	a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero	a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o	a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.



sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V , produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;	c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;	Disciplina assente	Disciplina assente
d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;	d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;	c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II , effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati ;	c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore , e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.	f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.	e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore .	e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 344, comma 2, d.lgs. 14/2019) Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.	(art. 344, comma 2, d.lgs. 14/2019) Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	(art. 344, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283 , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	(art. 344, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268 , nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
		(art. 344, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 344, comma 4, d.lgs. 14/2019)

Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020);

nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021;

nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

<p>3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>	<p>3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>	<p>Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>	<p>Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.</p>
--	--	---	--

La l. 18 dicembre 2020, n. 176, ha inserito l'art. 4-ter nel d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui comma 1 contiene le modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, dianzi evidenziate.

I successivi commi del novello art. 4-ter così dispongono:

“2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

4. *Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.”.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.